

## REGOLAMENTO (CE) N. 522/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 461/95 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 505/95 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 461/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (6), sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 461/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 7.

(4) GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 23.

(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(8) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.